



d'altra parte, con una memoria alla Commissione Consultiva Immobiliare in data 27 luglio 1958 ritenne di dover lusinggiare alcune questioni che formavano la base delle richieste dell'Impresa Organini, aderendo ad una applicazione equitativa, anziché di stretto diritto, dei patti contrattuali, per dare modo alla Commissione di esaminare appieno gli opposti punti di vista e di tentare, se possibile, un accostamento di essi.

La Commissione Consultiva Immobiliare, nella seduta del 15 ottobre 1958 prese in esame la suddetta relazione della Ripartizione Tecnica Immobiliare, ma non ritenne di modificare il proprio precedente parere (che si soffermava su una transazione per soli 9 milioni), in quanto la propria "funzione di consulenza deve esplicarsi unicamente in rapporto ai dati di fatto e alla testualità del contratto di appalto e relativi capitoli", e non già a motivi di equità che trascendono la sede della Commissione.

Peraltro la Commissione, considerata anche l'alea di un arbitrato in caso di mancato componimento, tenuto conto che "il